


CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA



REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 9 luglio 2015)

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
 - Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota
 - Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota
 - Articolo 4 - Competenza alla variazione dell'aliquota
 - Articolo 5 - Disposizioni finali
-

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per legge.

2. Per l'anno 2015 le aliquote sono determinate in base agli scaglioni di reddito, come di seguito indicato :

Soglia di esenzione: € 10.000,00	
Scaglione da € 0 a € 15.000,00	aliquota del 0,55%
Scaglione da € 15.000,01 a € 28.000,00	aliquota del 0,72%
Scaglione da € 28.000,01 a € 55.000,00	aliquota del 0,75%
Scaglione da € 55.000,01 a € 75.000,00	aliquota del 0,78%
Scaglione oltre € 75.000,00	aliquota del 0,80%

Articolo 4 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento l'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e

regolamentari vigenti.